



Servizio di manutenzione della pulizia pozzetti di calma della rete mareografica per il monitoraggio dei parametri meteomarinari del Centro Previsione e Segnalazione Maree del Comune di Venezia

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

ex art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016

CAPO 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO.....	4
Art. 1 – Oggetto e durata dell'appalto.....	4
1.1 – Oggetto dell'appalto.....	4
1.2 – Durata dell'appalto.....	4
1.3 – Individuazione ed ubicazione degli impianti.....	4
Art. 2 – Manutenzione ordinaria.....	4
2.1 – Definizioni.....	4
2.2 – Attività previste e modalità di esecuzione.....	5
2.3 – Programmazione delle attività	8
Art. 3 – Interventi Manutentivi non previsti	8
3.1 – Definizioni.....	8
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	8
Art. 4 – Effettuazione del servizio – Modalità e tempistiche.....	8
Art. 5 – Referenti dell’Affidatario e del Committente.....	9
Art. 6 – Controllo delle prestazioni.....	9
CAPO 3 – DISCIPLINA ECONOMICA.....	9
Art. 7 – Compensi e modalità di pagamento.....	9
7.1 – Compenso per manutenzione ordinaria.....	9
7.2 – Liquidazione dei costi per la sicurezza da interferenza.....	9
7.3 – Modalità di pagamento.....	9
Art. 8 – Variazioni contrattuali.....	10
CAPO 4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	10
Art. 9 – Norme generali di sicurezza.....	10
Art. 10 – Sicurezza sul luogo di lavoro.....	10
Art. 11 – Piano Operativo di Sicurezza.....	10
Art. 12 – Applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.....	11
CAPO 5 – CAUZIONI E GARANZIE.....	11
Art. 13 – Garanzie di esecuzione del contratto.....	11
Art. 14– Polizza assicurativa.....	12
CAPO 6 – MANODOPERA E CONTROVERSIE.....	12
Art. 15 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.....	12
Art. 16 – Responsabilità dell’Affidatario.....	12
Art. 17 – Ulteriori obblighi dell’Affidatario.....	12
Art. 18 – Procedura di contestazione dell’inadempimento.....	13
Art. 19 – Penali.....	13
Art. 20 – Inadempimenti e risoluzione del contratto.....	13

CAPO 7 – NORME FINALI.....	14
Art. 21 – Cessione di contratto e di credito, subappalto.....	14
Art. 22 – Trattamento dei dati personali.....	14
Art. 23 – Disposizioni antimafia.....	15
Art. 24 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.....	15
Art. 25 – Osservanza delle Disposizioni contenute nel "Protocollo di Legalità".....	15
Art. 26 – Osservanza delle Disposizioni contenute nel "Codice di comportamento".....	15
Art. 27 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.....	16
Art. 28 – Riferimenti normativi di rinvio.....	16
Art. 29 – Foro competente.....	16

Allegati

<u>Allegato A:</u>	Relazione tecnica
<u>Allegato B:</u>	Schede dei siti/rischi specifici
<u>Allegato C:</u>	DUVRI Sezione 01 - Informazione per l'appaltatore
<u>Allegato D:</u>	DUVRI Sezione 02 - Costi della sicurezza da interferenza
<u>Allegato E:</u>	DUVRI Sezione 03 – Informazione per committente

CAPO 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto e durata dell'appalto

1.1 – Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è l'affidamento diretto del servizio manutentivo per la pulizia dei pozzetti di calma della rete mareografica per il monitoraggio dei parametri meteomarinari del Centro Previsione e Segnalazione Maree del Comune di Venezia per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo quanto definito in dettaglio nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. L'importo a base di appalto riferito al servizio di manutenzione per il triennio 2020-2022 e soggetto a ribasso, ammonta a € 21.000,00 (IVA esclusa) suddiviso nel seguente modo:

- importo per competenze € 7.000,00 (o.f.e.) anno 2020;
- importo per competenze € 7.000,00 (o.f.e.) anno 2021;
- importo per competenze € 7.000,00 (o.f.e.) anno 2022.

L'appalto, in considerazione dell'unicità ed inscindibilità del relativo oggetto, non è suddivisibile in lotti funzionali, ma è costituito da un unico lotto, ex art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Con la presentazione del Documento di Offerta per l'acquisizione del servizio manutentivo ordinario per il triennio 2020-2022, il concorrente si impegna contrattualmente ad eseguire anche ogni ulteriore intervento non previsto che si rendesse necessario nel periodo contrattuale oltre a quelli di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, sino all'importo massimo pari a € 7.500,00 IVA esclusa suddiviso nel seguente modo:

- importo per competenze € 2.500,00 (o.f.e.) anno 2020;
- importo per competenze € 2.500,00 (o.f.e.) anno 2021;
- importo per competenze € 2.500,00 (o.f.e.) anno 2022;

Tali interventi saranno regolati da specifica Richiesta di Offerta (RdO) attraverso posta elettronica certificata (PEC).

1.2 – Durata dell'appalto

Il contratto del servizio di pulizia pozzetti di calma della rete mareografica per il monitoraggio dei parametri meteomarinari del Centro Previsione e Segnalazione Maree del Comune di Venezia per il triennio 2020-2021-2022 con il fornitore prescelto avrà durata sino al completamento della fornitura richiesta nelle quantità e con le caratteristiche dettagliate nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale: inizierà a decorrere dalla data del Verbale Consegna dei lavori e si dovrà concludere inderogabilmente entro e non oltre il 31.12.2022.

1.3 – Individuazione ed ubicazione degli impianti

Gli impianti dei quali viene affidata la manutenzione sono allocati nei siti descritti nelle schede Allegato B che formano parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Alcuni dei siti oggetto di manutenzione sono di proprietà comunale, mentre altri sono di proprietà di terzi. Il Committente ha a suo tempo posto in essere con i proprietari dei siti appositi accordi che ne garantiscono e regolamentano le modalità di accesso. Il servizio dovrà essere effettuato nel pieno rispetto di tali accordi.

Le citate schede Allegato B descrivono i siti e gli apparati nella loro attuale configurazione e numero.

Art. 2 – Manutenzione ordinaria

2.1 – Definizioni

Il servizio di manutenzione di cui al presente Capitolato, prevede la pulizia dei pozzetti di calma delle cabine mareografiche per il rilevamento del livello di marea nella Laguna di Venezia e nelle Isole del

Centro Previsione e Segnalazione Maree della su citata e descritta rete mareografica.

Per l'attività di manutenzione ordinaria il Committente mette a disposizione per la durata del contratto, l'importo precisato all'art. 7.1.

2.2 – Attività previste e modalità di esecuzione

L'attività di manutenzione ordinaria come più sopra definita dovrà essere effettuata presso n° 10 cabine mareografiche.

Le cabine mareografiche interessate alla manutenzione sono le seguenti:

- P.ta Salute Canal Grande
- Misericordia
- Burano
- Laguna Nord
- Diga Sud Lido
- Diga Nord Malamocco
- Diga Sud Chioggia
- Chioggia Porto
- Chioggia Vigo
- Piattaforma CNR (8 miglia dalla costa).

La manutenzione generalmente deve essere eseguita secondo quanto sotto descritto:

- Ripresa subacquea prima e dopo la pulizia esterna del pozzetto;
- Pulizia esterna del pozzetto, con l'utilizzo di idropulitrice ad alta pressione con ugello rotativo (non sono ammesse attrezzature manuali), dal bagnasciuga fino al fondo del pozzetto, con rimozione delle varie incrostazioni e della vegetazione;
- Individuazione dei due fori di calma e pulizia degli stessi con l'utilizzo di idropulitrice ad alta pressione con ugello rotativo (non sono ammesse attrezzature manuali);
- Pulizia dell'interno del pozzetto con rimozione dei depositi limo-sabbiosi da effettuarsi come segue:
 1. chiusura dei fori di calma dall'esterno con adeguato tappo di legno;
 2. inserimento di n° 1 pompa ad immersione all'interno del pozzetto di calma in aspirazione con tubo in espulsione all'esterno della cabina;
 3. inserimento di n° 1 pompa ad immersione all'esterno cabina in aspirazione acqua di mare e posizionare tubo in uscita all'interno del pozzetto di calma al fine di poter smuovere lo strato di limo/sabbia sul fondo dello stesso;
 4. rimosso completamente lo strato di limo/sabbia dal fondo del pozzetto di calma, rimuovere le pompe utilizzate all'interno e all'esterno con relativi tubi e rimuovere i tappi di legno per riaprire i fori di calma.

Se l'operazione di pulizia interna effettuata con le due pompe non bastasse ad asportare tutto il deposito di limo/sabbia, si dovrà togliere il residuo rimanente con attrezzatura adeguata.

Al termine dell'intervento dovrà essere effettuata la verifica del funzionamento del pozzetto di calma e l'ispezione esterna del pozzetto di calma per verificare l'eventuale presenza di fessurazioni.

Per l'esecuzione delle attività sopra descritte l'appaltatore dovrà essere dotato di adeguata imbarcazione. Inoltre le operazioni subacquee dovranno essere pianificate, condotte ed eseguite con tutte le precauzioni necessarie alla tutela dell'incolumità e della sicurezza di tutto il personale impiegato nelle operazioni stesse seguendo quanto previsto dalle norme UNI 11366 e in particolare:

- Le operazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato. I compiti assegnati a ciascun membro della squadra di lavoro devono essere commisurati alla maturata esperienza professionale per la lavorazione specifica che dovrà eseguirsi.
- Le operazioni subacquee devono esser eseguite assicurando la disponibilità di un'adeguata

quantità di gas di respirazione ai sommozzatori per le lavorazioni che dovranno eseguirsi, nonché un'ideale riserva di gas di respirazione, pronta all'uso in caso di emergenza, sufficiente a garantire la risalita del sommozzatore e dello stand-by.

- L'uso dei segnali di identificazione dovrà essere adottato per tutta la durata delle operazioni subacquee.
- L'equipaggiamento e le attrezzature utilizzate durante le operazioni subacquee devono essere adatte allo scopo, mantenute in ordine ed in buono stato di conservazione.
- Il tempo di immersione non dovrà superare i tempi indicati nella tabella di cui al punto 5.4.2 della Norma UNI 11366 del giugno 2010.
- L'addestramento base del personale non può avvenire durante l'esecuzione di attività lavorative subacquee.
- Le operazioni subacquee non possono essere effettuate con unità di appoggio in movimento, ovvero con propulsore in movimento.
- Le operazioni subacquee non devono essere effettuate qualora la velocità della corrente marina, o le condizioni meteo-marine, siano tali da costituire un pericolo per i sommozzatori in immersione.
- Durante le operazioni subacquee dovranno altresì essere rispettate tutte le norme in materia, nonché quelle concernenti la sicurezza sul lavoro.
- Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore ai -12 (meno dodici) metri, per qualunque tipo di immersione subacquea, qualora non vi sia sul posto una camera iperbarica equipaggiata, deve essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo, anche navale o aereo, idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato. Il mezzo navale può essere costituito dalla stessa unità di appoggio, esso deve essere in grado di raggiungere, entro il tempo massimo di 30 (trenta) minuti, un centro medico dotato di detta camera. La ditta che effettua i lavori subacquei, dovrà assicurarsi, preventivamente, della disponibilità e del funzionamento del centro medico e della camera iperbarica, nel caso in cui si rendessero necessari interventi d'urgenza.
- Tutto il personale impiegato in operazioni subacquee dovrà essere regolarmente assunto dalla ditta aggiudicataria del servizio di manutenzione ed essere coperto da idonea polizza assicurativa per infortuni e per danni verso terzi, che possano derivare dall'esecuzione delle operazioni stesse.
- I sommozzatori in immersione devono essere sempre collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie per comunicare qualsiasi necessità.
- La seguente squadra operativa deve essere considerata minima:
 - a) Diving Supervisor/preposto alla sicurezza (DS)
 - b) Sommozzatore/Operatore Tecnico Subacqueo (OTS)
 - c) Sommozzatore in stand-by.

Diving Supervisor/Preposto alla sicurezza (DS)

Il DS deve assicurare, assumendone la piena responsabilità, che:

- le operazioni siano eseguite in conformità alle presenti prescrizioni e di qualsivoglia altra normativa emanata in materia;
- gli equipaggiamenti utilizzati siano in regola e conformi alle norme vigenti;
- ogni membro della squadra abbia accesso alla consultazione della normativa vigente che lo riguarda;
- gli OTS impiegati nell'operazione subacquea siano competenti ed in grado di eseguire con successo le operazioni subacquee richieste;
- ogni membro della squadra sia informato circa il programma lavori e, in corso d'opera, del suo stato d'avanzamento;

- Deve inoltre controllare prima dell'inizio delle operazioni subacquee le condizioni del cantiere di lavoro sospendendolo, qualora il mutamento delle stesse rendesse consigliabile tale decisione, sulla base anche dell'apprezzamento della propria maturata esperienza professionale.

Tutti i sommozzatori partecipanti alle operazioni subacquee devono essere in possesso dell'iscrizione nel Registro dei Sommozzatori in Servizio Locale, di cui al Decreto dell'allora Ministero della Marina Mercantile del 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni.

- prendere completa visione della normativa vigente in materia di operazioni ed attrezzature subacquee;
- seguire scrupolosamente le istruzioni del DS;
- avere piena consapevolezza del programma dei lavori e del relativo stato di avanzamento.

Il sommozzatore in stand-by deve essere in possesso dell'iscrizione nel Registro dei Sommozzatori in Servizio Locale, di cui al Decreto dell'allora Ministero della Marina Mercantile del 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni.

- prendere completa visione della normativa vigente in materia di operazioni ed attrezzature subacquee;
- seguire scrupolosamente le istruzioni del DS;
- avere piena consapevolezza del programma dei lavori e del relativo stato di avanzamento;
- mantenersi pronto all'intervento d'emergenza per tutta la durata dell'operazione subacquea.

Al termine di ciascun intervento, l'Affidatario dovrà produrre e trasmettere al Committente entro 30 (trenta) giorni tramite e-mail apposito rapporto di intervento in formato elettronico contenente i risultati dell'attività condotta, eventuali osservazioni e suggerimenti relativamente a migliorie e/o azioni correttive di cui sotto viene mostrato un esempio.

2.3 – Programmazione delle attività

Nel corso del triennio contrattuale 2020-2022 dovranno essere eseguiti complessivamente n° 10 interventi di manutenzione ordinaria, come più sopra definita, nelle sopra elencate cabine. Indicativamente tali interventi sono svolti come segue: n° 3 nel 2020, primo anno contrattuale; n° 3 nel 2021, secondo anno contrattuale e n° 4 nel 2022, terzo anno contrattuale. La scelta delle cabine oggetto degli interventi di pulizia del pozzetto e la data dell'intervento sarà di volta in volta concordata tra le parti in base alle reciproche esigenze ed agli obblighi già assunti. Gli interventi manutentivi si svolgeranno indicativamente tra i mesi di agosto-settembre. L'amministrazione si riserva di modificare l'ordine e il numero di interventi per anno nelle quantità sopra elencate (3+3+4).

Art. 3 – Interventi Manutentivi non previsti

3.1 – Definizioni

Con la presentazione del Documento di Offerta per l'acquisizione del servizio manutentivo ordinario ogni anno, l'Affidatario si impegna contrattualmente ad eseguire anche ogni ulteriore intervento che si rendesse necessario nel periodo contrattuale, oltre a quelli sopra citati, sino all'importo massimo pari a € 2.500,00 IVA esclusa annui. Tali interventi saranno regolati da specifica Richiesta di Offerta (RdO) attraverso posta elettronica certificata (PEC). La stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4 – Effettuazione del servizio – Modalità e tempistiche

Il servizio di manutenzione dovrà svolgersi nel rispetto dei parametri dettagliati nel presente Capitolato e nei suoi Allegati. Qualsiasi modifica alle modalità di effettuazione del servizio dovrà essere concordata con il Committente.

Il Committente attribuisce al corretto funzionamento dei sistemi di cui si tratta nel presente Capitolato una particolare rilevanza con riferimento alla tutela della cittadinanza. Pertanto l'Affidatario dovrà in particolare curare nei minimi dettagli la manutenzione dei sistemi stessi, allo scopo di scongiurare, per quanto possibile, qualsiasi tipo di guasto che potrebbe comportare nocumento a persone o cose.

Gli impianti oggetto di manutenzione sono allocati nei siti descritti nelle schede Allegato B.

Alcuni di tali siti sono nella disponibilità giuridica del Committente, mentre per gli altri il Comune di Venezia ha stipulato accordi che ne regolano l'accesso e l'utilizzo.

L'accesso a ciascun sito dovrà avvenire nel rispetto delle modalità previste nella relativa scheda Allegato B.

Tutte le attività di cui sopra devono essere effettuate da personale competente e qualificato, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

L'Affidatario si impegna ad eseguire il servizio con proprio personale specializzato ed adeguatamente formato e con le modalità e le tempistiche specificate nel presente Capitolato.

L'Affidatario dovrà tenere e rendere disponibili al Committente, nelle modalità concordate, i verbali di intervento.

Nel caso di inadempienze da parte dell'Affidatario saranno applicate delle penali come più oltre specificato all'art. 19.

Art. 5 – Referenti dell'Affidatario e del Committente

L'Impresa designerà un Responsabile del Servizio, dotato della necessaria autonomia, che fungerà da referente dell'Amministrazione Comunale per tutti gli aspetti inerenti la gestione del contratto.

Per l'Amministrazione Comunale il servizio sarà gestito dal Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree.

Il Committente provvederà inoltre a nominare il proprio Referente.

Art. 6 – Controllo delle prestazioni

Il Committente si riserva il diritto di effettuare, nel corso della durata del contratto, verifiche dell'attività dell'Affidatario mediante sopralluoghi presso i siti che ospitano gli impianti e verifiche della documentazione prescritta.

CAPO 3 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 7 – Compensi e modalità di pagamento

7.1 – Compenso per manutenzione ordinaria

Per l'attività di manutenzione ordinaria di cui al precedente art. 2, il Committente corrisponderà all'Affidatario il compenso forfetario annuo pari a € 7.000,00 IVA esclusa, cui sarà applicato il ribasso definito in fase di offerta dall'Affidatario.

L'Affidatario provvederà ad emettere fattura della manutenzione ordinaria su richiesta dell'Amministrazione previa verifica della corretta esecuzione del servizio svolto nell'anno di riferimento.

7.2 – Liquidazione dei costi per la sicurezza da interferenza

La liquidazione dei costi per la sicurezza da interferenza quantificati nella sezione 02 del DUVRI Allegato D è subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti contenuti ed individuati nel DUVRI.

7.3 – Modalità di pagamento

Le fatture in modalità elettronica dovranno essere intestate e riportare alcuni dati obbligatori come di seguito indicato:

INTESTATARIO FATTURA	Comune di Venezia - Direzione Polizia Municipale, Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree P. IVA: IT00339370272 Codice Fiscale: 00339370272
DATI DA RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE IN FATTURA	Codice Univoco Ufficio: UFWX64 P. IVA: IT00339370272 Codice CIG: Centro di costo: CDC 345

Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture, previa verifica di regolarità contributiva attraverso il D.U.R.C.

Qualora l'Impresa aggiudicataria risulti inadempiente con il versamento dei contributi sopra indicati e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci lavoratori se trattasi di società cooperativa, l'Amministrazione Comunale applicherà quanto previsto dall'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.

In occasione di ogni pagamento dei compensi di cui ai precedenti punti, verranno dedotti gli eventuali importi derivanti dall'applicazione di penali e le spese sostenute per eventuali ripristini di danni subiti dal Committente a causa dei servizi prestati.

Art. 8 – Variazioni contrattuali

Per eventuali variazioni contrattuali si rinvia a quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

CAPO 4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 9 – Norme generali di sicurezza

Tutte le attività descritte nel presente Capitolato dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

Art. 10 – Sicurezza sul luogo di lavoro

L'Affidatario è obbligato a fornire al Committente, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'Affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 e 95 del D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel presente Capitolato.

Si applicano le disposizioni di cui al Titolo I, art. 26, del D.Lgs. 81/2008 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

Eventuali interventi sugli impianti (elettrici, informatici, diffusione acustica, di radio-comunicazione, ecc.), eseguiti durante la manutenzione ordinaria, che comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X, rientreranno nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81 - Cantieri temporanei e mobili.

L'Affidatario è inoltre obbligato al rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della Legge 13/08/2010, n. 136, relativi, in particolare, al controllo dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali ed alla identificazione degli addetti nei cantieri.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale dell'Affidatario dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 26, comma 8, D.Lgs. 81/2008).

Art. 11 – Piano Operativo di Sicurezza

L'Affidatario, è tenuto a predisporre, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, il Piano Operativo di Sicurezza.

Art. 12 – Applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

Le informazioni dovute all'appaltatore, in applicazione all'art. 26 del D.Lgs 81/2008, per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria, sono fornite tramite le schede rischi specifici (Allegato B) dei siti che fanno parte integrante e sostanziale della sez. 01 del DUVRI. Ogni scheda, relativa a ciascun singolo sito, riporta i rischi trasmissibili esistenti nei siti nei quali vengono effettuate le manutenzioni.

Le schede contengono le misure di prevenzione e protezione adottate e le disposizioni comportamentali da rispettare al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi.

La sez. 02 del DUVRI quantifica i costi per la sicurezza da interferenza, ovvero i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi. Tali costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso.

L'Affidatario dovrà fornire al Committente entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, le informazioni sui rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto.

La definizione delle modalità esecutive è oggetto di confronto tra Committente, datori di lavoro delle sedi oggetto di appalto e datore di lavoro della ditta appaltatrice. Pertanto il Committente promuoverà, prima della firma del contratto, una riunione di cooperazione e coordinamento tra tutti i suddetti soggetti, a seguito della quale verrà elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI). Tale documento verrà allegato al contratto di appalto. Nella fase di cooperazione e coordinamento l'Affidatario potrà formulare, anche sulla base della propria esperienza, proposte integrative che ritiene possano meglio garantire la sicurezza del lavoro. In nessun caso le

eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche ai costi della sicurezza individuati dal Committente.

Il DUVRI è sottoscritto dal Committente, dai datori di lavoro dei diversi siti e dall'Affidatario.

Se nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero manifestarsi variazioni nelle attività lavorative tali da comportare rischi interferenziali non precedentemente valutati, il Committente organizzerà ulteriori riunioni di coordinamento e cooperazione con tutti i soggetti firmatari del DUVRI, apportando allo stesso documento le variazioni ritenute opportune.

L'integrazione deve essere sottoscritta per accettazione dal Committente, dai datori di lavoro dei diversi siti e dall'Affidatario e costituirà un'integrazione degli atti contrattuali.

La liquidazione dei costi per la sicurezza è subordinata all'effettiva attuazione delle misure individuate nella Sez. 02 del DUVRI.

In applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, l'Affidatario si obbliga ad osservare le norme di sicurezza, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire la completa sicurezza durante l'esercizio dei servizi richiesti e per assicurare l'incolumità delle persone addette ai lavori.

L'Affidatario deve garantire che tutto il personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto sia adeguatamente formato ai sensi di quanto definito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 per la formazione dei lavoratori. Gli adempimenti in materia di costi della sicurezza "aziendali", di cui al D.Lgs. 81/2008 (ad esempio costi per informazione e formazione, fornitura DPI, sorveglianza sanitaria, redazione DVR, ecc.) sono a carico dell'Affidatario. Tali costi devono essere indicati in fase di offerta e devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi oggetto di offerta.

CAPO 5 – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 13 – Garanzie di esecuzione del contratto

A garanzia dell'esatta osservanza di tutti gli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario è tenuto a costituire nei modi di legge e prima della stipula del contratto d'appalto, una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, eventualmente aumentata in conformità all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità ivi previste. La garanzia non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario, sempre che all'Ente appaltante non competa il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa. In ogni caso resta alla Stazione Appaltante pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale esso dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo. Sull'aggiudicatario grava l'obbligo, sotto pena di decadenza dell'affidamento dell'appalto, di reintegrare la cauzione ogni volta che ciò si renda necessario, entro il termine stabilito nel provvedimento e comunque non oltre 15 gg. dalla data di notifica del provvedimento stesso. Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. In caso di polizza fideiussoria, la Stazione Appaltante ha facoltà di escuterla a semplice richiesta.

È facoltà dell'Amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità, nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati.

Art. 14 – Polizza assicurativa

L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso Affidatario quanto del Committente e di terzi, a causa dello svolgimento del servizio oggetto della presente procedura ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A tal fine l'Affidatario dovrà essere in possesso, a far data dall'inizio del servizio, di una polizza

assicurativa con primario Istituto Assicurativo a copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente procedura, per qualsiasi danno che l'Impresa possa arrecare al Committente, ai lavoratori e collaboratori della stessa, nonché a terzi.

CAPO 6 – MANODOPERA E CONTROVERSIE

Art. 15 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. L'Affidatario deve trasmettere al Committente la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

Deve altresì trasmettere, su richiesta del Committente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 16 – Responsabilità dell'Affidatario

Fermo restando che ogni responsabilità inerente alla gestione dei servizi e lavori oggetto del presente Capitolato fa interamente carico all'Affidatario, i danni arrecati nell'espletamento del servizio saranno contestati per iscritto. Qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Affidatario non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, saranno applicate le penali di cui al successivo art. 19.

L'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio tra il Committente ed il Responsabile del Servizio per l'Affidatario.

A tale scopo saranno comunicate al Responsabile del Servizio, con anticipo di 24 ore, la data e l'ora dello svolgimento delle operazioni di accertamento del danno; qualora il Responsabile del Servizio non si presenti, l'accertamento avrà comunque luogo.

A seguito dell'accertamento verrà redatto un atto di constatazione di danno.

Tale atto costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni da corrispondersi a cura dell'Affidatario e dell'eventuale applicazione di penali.

Art. 17 – Ulteriori obblighi dell'Affidatario

L'accesso ai siti oggetto di manutenzione da parte dei tecnici dell'Affidatario dovrà sempre essere effettuato secondo le modalità prescritte nelle schede allegate al presente Capitolato e nel pieno rispetto delle attività eventualmente in corso di svolgimento nei siti medesimi. Ciò con particolare riferimento ai siti di proprietà di terzi per i quali è richiesta l'osservanza di eventuali regolamenti interni.

L'Affidatario si impegna a far osservare ai propri lavoratori la massima riservatezza e a non divulgare il contenuto di qualsiasi documento relativo al Committente di cui dovessero venire in possesso in ragione dell'attività svolta o che dovessero inavvertitamente leggere nei luoghi dove effettuano il servizio.

Eventuali attività di manutenzione che possano recare disturbo alla popolazione (ad es. produzione di rumore) dovranno essere effettuate in tempi e modalità tali da rientrare nei limiti ammessi dalla legge e dalle disposizioni dell'Amministrazione locale in materia.

Art. 18 – Procedura di contestazione dell'inadempimento

Per verificare la regolarità del servizio, il Committente si riserva di effettuare gli accertamenti opportuni.

Le violazioni degli obblighi posti a carico dell'Impresa aggiudicataria a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio saranno contestati per iscritto dal Committente al Responsabile del Servizio dell'Affidatario. Il Responsabile del Servizio dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni al Committente entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla predetta comunicazione.

Decorso inutilmente tale termine oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, il Committente applicherà le penali previste dal successivo art. 19.

Art. 19 – Penali

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Committente a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno verificatosi a causa di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'Affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti saranno applicate le penali calcolate in misura pari al 2 per mille dell'ammontare netto contrattuale (complessivamente in valore non superiore al 10%) nelle modalità di seguito elencate:

- € 500,00 (cinquecento/00) per ogni inadempimento o grave negligenza rispetto alla normativa sulla sicurezza;
- penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre all'addebito delle spese sostenute per eventuali riparazioni, in caso di danni arrecati nell'espletamento del servizio.

Qualora in corso di esecuzione del contratto l'Affidatario utilizzi personale assunto non regolarmente, fatte salve le norme di legge in materia, l'Amministrazione Comunale applicherà, per una prima infrazione rilevata, una penale di € 700,00 (settecento/00) per ogni persona non in regola e, per le infrazioni successive, una penale di importo doppio.

Il Committente procederà a trattenere il valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture.

Art. 20 – Inadempimenti e risoluzione del contratto

Il Committente ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 e seguenti del c.c. nei seguenti casi:

- applicazione di n. 2 penalità in un anno per ogni giorno di ritardo nel pieno ripristino della cabina mareografica secondo quanto specificato nel presente capitolato, a meno di giustificata impossibilità di intervento;
- applicazione di n. 2 penalità per inadempimenti o gravi negligenze rispetto alla normativa sulla sicurezza da parte dell'Affidatario;
- applicazione di n. 2 penalità derivanti da mancato rispetto degli obblighi contrattuali di utilizzazione di personale assunto regolarmente;
- superamento del massimale previsto dalla vigente normativa per l'applicazione delle penali (somma di penali che superi il 10% dell'importo netto contrattuale);
- grave inadempimento delle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell'appalto;
- mancata regolarizzazione da parte dell'Affidatario degli obblighi previdenziali e contributivi del personale;
- grave inottemperanza alle norme per la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- fallimento dell'impresa ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale.

La risoluzione del contratto prevista nei commi precedenti diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che il Committente darà all'Affidatario a mezzo e-mail.

La risoluzione dà altresì diritto al Committente di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'Affidatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

CAPO 7 – NORME FINALI

Art. 21 – Cessione di contratto e di credito, subappalto

A pena di nullità, è vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto, salvo quanto previsto all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 per le vicende soggettive dell'esecutore.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Il servizio di manutenzione ordinaria, degli impianti (art. 1.1) potrà essere subappaltato entro il limite del

40% (quaranta per cento) dell'importo contrattuale, secondo il disposto e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte dei lavori dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale del servizio che intende subappaltare.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, al quale espressamente si rinvia.

E' fatto obbligo all'Affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti di subappaltatori, copia delle relative fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Affidatario è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dal comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ed è responsabile in solido dell'osservanza, da parte dei subappaltatori delle norme, delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale indicati nel bando di appalto. I requisiti di carattere economico-finanziario saranno verificati in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di affidamento per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di affidamento e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. L'Affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

Art. 23 – Disposizioni antimafia

La validità e l'efficacia dell'aggiudicazione e del rapporto contrattuale del servizio di cui al presente capitolato sono subordinate all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto.

A tal fine l'affidatario si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 24 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante gli estremi del conto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo stesso. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto

precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo e-mail, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.

L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13/08/2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

Art. 25 – Osservanza delle Disposizioni contenute nel "Protocollo di Legalità"

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di accettare il "Protocollo di legalità" sottoscritto il 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto. In particolare è consapevole di doversi impegnare a dare comunicazione tempestiva al Comune di Venezia e alla Prefettura di Venezia, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il Comune di Venezia si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.P., 318 C.P., 319 C.P., 319-bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-bis C.P., 346-bis C.P., 353 C.P., 353-bis C.P..

Art. 26 – Osservanza delle Disposizioni contenute nel "Codice di comportamento"

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 (Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici) ai sensi dell'art. 2, c. 3 dello stesso decreto.

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, per una sua più completa e piena conoscenza. L'impresa si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16/04/2013, n. 62 sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, la contesterà per iscritto all'Appaltatore, assegnando un termine non superiore ai dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 27 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Art. 28 – Riferimenti normativi di rinvio

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato vanno osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e del Codice Civile.

Art. 29 – Foro competente

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione e all'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato è escluso l'arbitrato e sarà fatto esclusivo ricorso al Foro di Venezia, anche agli effetti del R.D. 30/10/1933, n. 1611.